

I Fatti.

La Corte di Appello di Torino – sezione lavoro, il 20.11.2008, ha pronunciato la sentenza n. 1193 il cui dispositivo “**annulla l'atto di recesso**” adottato dal Sindaco pro tempore Francesca Calvo il 7.04.2001 nei confronti del dirigente Vincenzo Pasino e condanna il Comune di Alessandria a “*pagare le retribuzioni dalla data del recesso sino alla data di ripristino del rapporto, con interessi*”.

La sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro n. 1193 del 20.11.2008 è stata confermata il 14.07.2011 dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 16190.

La sentenza, definitivamente esecutiva, **ha ricostituito la continuità giuridica del rapporto di lavoro fondamentale del ricorrente e fatto venire meno il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia concessa dal 1.07.2007, nelle more del giudizio di impugnazione dell'atto di recesso** (NORMATIVA da DCD00.01 a DCD04.07).

Nel pubblico impiego il rapporto di lavoro di un dirigente ha una duplice natura:
(NORMATIVA in DCD03.01)

Per la interruzione del rapporto di lavoro, ricostituito dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso, **era ed è ancora necessaria** la adozione di un atto **pubblico** di recesso ad nutum **MAI ADOTTATO fino ad ora** dai responsabili della gestione della Amministrazione comunale (Dirigenti incaricati della gestione del personale) (NORMATIVA in DCD05.03).

Per adottare un atto pubblico di recesso ad nutum la Amministrazione comunale avrebbe dovuto però **prima adottare un atto pubblico di ripristino del rapporto (di servizio)**.

La Amministrazione comunale **ha omesso**, sino ad ora, **di adottare un atto di ripristino del rapporto (di servizio) e si è limitata, nel maggio giugno del 2010** a liquidare in **modo parziale ed illegittimo**, parte delle retribuzioni, omettendo la reintegrazione e la conseguente ricostruzione della carriera pregressa, mancando di riconoscere il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare discrezionale e facoltativo e causando un danno ingente al dirigente **reintegrato nel rapporto giuridico di lavoro** dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Torino il 20.11.2008 n. 1193 confermata in Suprema Corte di Cassazione il 25.07.2011 con la sentenza n. 16190.

Per evitare di ripristinare il rapporto (di servizio) che li avrebbe obbligati a ricostruire la carriera pregressa del dirigente con il riconoscimento, ai fini economici e giuridici, del periodo trascorso in stato di sospensione cautelare discrezionale e facoltativa (quasi 7 anni di servizio) (NORMATIVA in DCD08) ed evitare altresì di assegnargli un incarico di direzione di struttura (con corrispondente retribuzione di posizione), **i dirigenti responsabili della gestione del personale si sono privati della possibilità di interrompere giuridicamente il rapporto di lavoro con l'adozione di un atto di recesso ad nutum, possibile, alla data, solo dopo il compimento del 67esimo anno di età da parte del dirigente illegittimamente licenziato.**

Le omissioni hanno causato un danno ingente sia alla collettività e sia al dirigente.

La dirigente Bocchio Orietta, alla data del 21.11.2008 (giorno dopo la sentenza di annullamento dell'atto di recesso), quale dirigente incaricata della direzione del personale, ha mancato di ottemperare al dispositivo della sentenza (anche se solo provvisoriamente esecutiva) ed ha omesso di ripristinare il rapporto (di servizio) sostenendo e continuando ancora oggi a sostenere che il rapporto di lavoro si è concluso il 14.07.2007, data di raggiungimento del 65esimo anno di età da parte del dirigente reintegrato nel rapporto di lavoro dalla sentenza n. 1193 (il GO ha potere istitutivo ed estintivo del rapporto di lavoro pur mancando del potere di ordinare alla PA un bene infungibile)..

Nella sua lettera dell'aprile 2010 Bocchio Orietta ha scritto che il Comune doveva limitare il pagamento alla data di compimento del 65esimo anno di età, raggiunto nelle more del giudizio.

“Tale comportamento è contrario al diritto” (la affermazione è ripresa dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione civile - Sezione Lavoro n. 1462 del 2.02.2012, Pres. Miani Canevari, Rel. Napoletano. Conformi sono anche: Cass. 14.6.2007, n. 13871, Cass., S.U., 13.8.2002, n. 12194, Cass. 6.2.2003, n. 1786, Cass. 20.2.2003, n. 2529, Cass. 1.8.2003, n. 11758, Cass. 11.6.2004, n. 11134 e Cass. 9.2.2004, n. 2406). *“Il superamento del 65esimo anno di età in corso di giudizio non osta alla reintegra del dirigente illegittimamente licenziato ed alla condanna al pagamento delle retribuzioni globali di fatto sino alla data di pagamento. Limitare il pagamento alla data di raggiungimento dei 65 anni di età (ben 17 mesi prima della pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di recesso come ha fatto la Amministrazione comunale su suggerimento della Bocchio) è contrario al diritto”* e pertanto è atto illegittimo!

Sul riconoscimento poi del diritto alla ricostruzione della carriera pregressa per il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare la Bocchio si limita a sostenere che le sospensioni cautelari irrogate sono state dichiarate legittime. La Bocchio ignora o finge di ignorare i principi di diritto richiamati in DCD08.

Ancorché legittimi gli atti di sospensione, in quanto cautelari, irrogati ai sensi del DPR 3/1957 per presunti illeciti risalenti al 1993 e precedenti MANCANO del potere di privare il dirigente del diritto alla integrazione dell'assegno alimentare e della anzianità di servizio per il periodo trascorso in allontanamento cautelare dedotto il periodo di condanna penale.

Considerare concluso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato **al verificarsi dell'evento** di compimento della massima età ordinamentale per la permanenza in servizio è **contrario al diritto**.

Per interrompere il rapporto di lavoro ripristinato dalla sentenza di annullamento dell'atto di recesso **occorreva ed occorre ancora un nuovo atto, in forma scritta (e la forma scritta per il recesso ad nutum è prescritta dalla legge), di licenziamento ad nutum** con collocamento in quiescenza del ricorrente.

La Corte Costituzionale, con la pronuncia n 351 del 24.10.2008, ha confermato, in caso di annullamento dell'atto di recesso di un dirigente pubblico, **l'obbligo della tutela ripristinatoria** e la insufficienza della sola tutela risarcitoria (massima n. 8).

Inoltre, una sentenza, una volta pronunciata, va eseguita. **“la nullità-inefficacia del recesso comporta la prosecuzione “de iure” del rapporto di lavoro dirigenziale,**

costituito da un rapporto di impiego pubblico e da un incarico dirigenziale (arg. da Cass. 20.3.2004 n. 5659 in punto di ricostruzione del rapporto di lavoro del dirigente pubblico come binaria, vale a dire derivante dalla sovrapposizione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego e di un incarico dirigenziale normalmente temporaneo) con la conseguente debenza delle retribuzioni maturate "medio tempore", sia nel rapporto di impiego che in quello dell'incarico dirigenziale (per tutta la durata di quest'ultimo); e la prosecuzione ovvero il reintegro nel rapporto precedente. Con l'ulteriore conseguenza che, sino all'effettiva reintegrazione, l'amministrazione dovrà corrispondere le retribuzioni dovute sia in relazione al rapporto di impiego che in relazione all'incarico dirigenziale". (Suprema Corte di Cassazione civile-sezione lavoro n. 3929 del 20.02.2007).

La Amministrazione comunale ed in particolare i dirigenti via via incaricati della gestione, personalmente responsabili a norma dell'art. 28 della Costituzione, hanno, sino ad ora:

- 1 - omesso il ripristino del rapporto (di servizio) (Sentenza n.351 del 24.10.2008 della Corte Costituzionale) e la attribuzione, al ricorrente, di un incarico di direzione di struttura, in violazione dei principi di legittimità di cui a.DCD00.01 e successivi.
- 2 - omesso di pagare le retribuzioni sino alla data di ripristino del rapporto (di servizio) ed hanno, su parere pronunciato dalla Bocchio, fraudolentemente, in dispregio dei principi di legittimità citati nella definizione del contesto di diritto (DCD04.07), **limitato il pagamento sino alla data di raggiungimento del 65esimo anno di età compiuta il 14.06.2007**, ben 17 mesi prima della pronuncia della sentenza che **disponeva "il pagamento delle retribuzioni dalla data del recesso sino alla data del ripristino del rapporto (di servizio ndt), con interessi"** causando allo scrivente un danno ingente;
- 3 - omesso di adottare un atto di recesso ad nutum per superamento del limite ordinamentale di età ed omesso di collocare in quiescenza il ricorrente in violazione dei principi di legittimità e di imparzialità imposti dall'art. 97 della Costituzione.

I comportamenti ulteriori della Bocchio Orietta.

La Bocchio, a seguito di ricorso straordinario del ricorrente al Capo dello Stato per l'annullamento della deliberazione della CSL n. 235/2013 di non ammissione alla massa passiva, adottata dalla Commissione Straordinaria di liquidazione, ha inviato al Ministero degli Interni la relazione classificata riservata consultabile in allegato. A seguito di richiesta di accesso al fascicolo da parte di un avvocato delegato dello scrivente, la Bocchio ha richiesto al Ministero la segretezza di tutti i suoi pareri compresi quelli richiamati nella motivazione della deliberazione di rifiuto alla ammissione.

Si è già citata la sentenza del Consiglio di Stato che impone la ostensibilità dei pareri pronunciati in corso di procedimento amministrativo in quanto atti endoprocedimentali. La Corte Europea, con la sentenza CUE-14.09.2010 n- C-550-2007 ha pronunciato la decisione, che fa stato, dove si legge **"43 La Corte ha ribadito tali considerazioni al punto 27 della suddetta sentenza, ai termini del quale la corrispondenza che può beneficiare della tutela della riservatezza deve essere scambiata con un «avvocato indipendente, cioè non legato al cliente da un rapporto di impiego».** **44 Ne consegue che il requisito di indipendenza implica l'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra l'avvocato ed il suo cliente, e che pertanto la tutela in base al principio della riservatezza non si estende agli scambi all'interno di un'impresa o di un gruppo con avvocati interni.** **45 Infatti, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 60 e 61 delle sue conclusioni, il concetto di indipendenza dell'avvocato viene**

determinato non solo in positivo, mediante un riferimento alla disciplina professionale, bensì anche in negativo, vale a dire con la mancanza di un rapporto di impiego. Un avvocato interno, nonostante la sua iscrizione all'Ordine forense e i vincoli professionali che ne conseguono, non gode dello stesso grado di indipendenza dal suo datore di lavoro di cui gode, nei confronti dei suoi clienti, un avvocato che lavora in uno studio legale esterno. Pertanto, per un avvocato interno è più difficile che per un avvocato esterno risolvere eventuali conflitti tra i suoi doveri professionali e gli obiettivi del suo cliente” I pareri legali formulati da legali “dipendenti” **sono quindi sottratti al potere di segretezza.**

I pareri “legali” formulati dalla Bocchio hanno determinato la decisione di non ammissione al debito. Tali pareri sono atti endoprocedimentali ed in quanto tali sono, in conformità alle decisioni del Consiglio di Stato, atti doverosamente ostensibili (**I pareri legali richiesti nell'ambito di un procedimento amministrativo utili a formare la decisione finale sono atti endoprocedimentali e come tali sottratti al limite della riservatezza “compresi nella corrispondenza fra il difensore ed il cliente”.**

La giurisprudenza consolidata sul punto sostiene che: *“nell'ipotesi in cui il ricorso alla consulenza legale si inserisce nell'ambito di un'apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l'espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale, la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all'accesso, perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.”* **(Per tutte Consiglio di Stato, sentenza n. 7237 del 30 settembre 2010).**

L'opposizione della Bocchio alla ostensione dei pareri da Lei espressi è comportamento illegittimo tenuto consapevolmente con il solo scopo di tardare la definizione della vicenda e causare allo scrivente un danno ingiusto.

Le denunce alla Procura della Repubblica sono state sino ad ora ignorate.

I comportamenti recenti dei Dirigenti della Avvocatura Unica e del Personale.

A seguito della assunzione della carica di Sindaco del prof. Cuttica Gianfranco è stata inoltrata dallo scrivente istanza di riconoscimento dei diritti conseguenti alla definitiva esecutività della sentenza di annullamento dell'atto di recesso.

Per la prima volta da 23 anni a questa parte la Amministrazione Comunale ha trasmesso, come prescritto dalla L. 241/90 e successive modificazioni, il parere tecnico che dovrebbe descrivere i presupposti di fatto e di diritto atti a supportare la decisione finale.

Tutte le precedenti amministrazioni avevano segretato gli atti dei dirigenti e nascosto le responsabilità negando l'esercizio del potere di accesso.

Il Sindaco Cuttica ha tenuto fede alla sua promessa di comportarsi in modo trasparente ed ha dato all'istante il ruolo che gli compete.

Il parere sottoscritto dai due dirigenti della Avvocatura e del personale ridotto ad una pagina e mezza sostiene, IN CONTRASTO con quanto stabilito dalle NORME sui punti della istanza, che “dopo la erogazione della somma onnicomprensiva di € ... nulla è più dovuto” all'istante.

La asserzione E' contraria al DIRITTO, essa FALSA il contesto di giudizio nel tentativo di indurre la nuova amministrazione a confermare la posizione illegittima sin qui tenuta dalle precedenti inducendola ad adottare una decisione “parziale” di procrastinazione della decisione finale alla Giustizia Civile, notoriamente lenta, in danno dell'istante.

Le amministrazioni che operano legittimamente possono benissimo fare a meno del ricorso alle giurisdizioni “esterne”.

Il comportamento dei due dirigenti è penalmente perseguibile e la Suprema Corte di Cassazione Penale lo ha più volte confermato (*Si veda: Cassazione penale , sez. VI, sentenza 19.06.2008 n° 25162*).